



Comune di Noventa di Piave
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L.R. 6 aprile 2001 n. 10
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902
Aggiornato con la
D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633
D.G.R. 02 Agosto 2005 n. 2113

21 Luglio 2006

TITOLO I^ Inquadramento normativo	4
Art. 1	4
Normativa di riferimento e definizioni	4
TITOLO II^ -Esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio	6
Capo I - Disposizioni generali	6
ART. 2	6
Esercizio dell'attività e autorizzazioni	6
Capo II - Il mercato settimanale	7
Art. 3	7
Localizzazione e configurazione del mercato.	7
Art. 4	8
Modalità di tenuta e consultazione delle planimetrie e della pianta organica del mercato.	8
Art. 5	8
Registro delle presenze	8
Art. 6	8
Giornate di svolgimento.	8
Art. 7	8
Orari di svolgimento	8
Art. 8	9
Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita.	9
Art. 9	9
Circolazione veicolare nell'area di mercato.	9
Art. 10	9
Gestione del mercato.	9
Art. 11	10
Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato	10
Capo III - Assegnazioni dei posteggi, rinnovi e rinunce.	10
Art. 12	10
La concessione decennale dei posteggi, rinnovi e rinunce. Soppressioni di posteggi.	10
Art. 13	11
Assegnazione temporanea dei posteggi.	11
Art. 14	12
Attività di commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie	12
Art. 15	12
Modalità di tenuta e consultazione della planimetria	12
Art. 16	12
Registro delle presenze	12
Art. 17	13
Norme in materia di funzionamento delle attività commerciali in occasione di fiere, sagre e simili occasioni di concorso di folla.	13
Art. 18	13
Modalità di presentazione delle domande.	13
Art. 19	14
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.	14
Art. 20	14
Graduatorie.	14
Art. 21	14
Mercati straordinari	14
Art. 22	15
Piazze morte temporanee	15
TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE	15
Art. 23	15
Autorizzazioni al commercio in forma itinerante	15
Art. 24	15
Zone vietate	15
Art. 25	15
Zone consentite e modalità di vendita.	15
Art. 26	16
Rappresentazione cartografica.	16
Art. 27	16

Vendite a domicilio.	16
Art. 28	16
Determinazione degli orari.	16
TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO	16
Art. 29	16
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	16
Art. 30	17
Produttori agricoli	17
Art. 31	17
Attività di enti e associazioni senza fini di lucro; manifestazioni in spazi o strutture fieristiche private	17
Art. 32	17
Disposizioni igienico sanitarie, tributarie ed altre normative di rinvio	17
TITOLO V - SANZIONI	18
Art. 33	18
Sanzioni pecuniarie, sospensioni.	18
Art. 34	18
Decadenza delle concessioni e revoca delle autorizzazioni.	18
Art. 35	19
Sanzioni applicabili agli operatori non professionisti.	19

TITOLO I^A Inquadramento normativo

Art. 1

Normativa di riferimento e definizioni

1. Il presente regolamento detta norme e direttive per lo svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Noventa di Piave ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:
 - Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, c. 4, della Legge 15.3.1997, n. 59”;
 - Legge Regionale n. 10 del 6.4.2001: “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, LR 3.10.2003 n. 19, art. 20);
 - D.Lgs 18.5.2001 n. 228 (art. 4)
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2113 del 02.08.2005: “Criteri applicativi della L.R. 6.4.2001, n. 10, ai sensi dell’art. 1, c. 7 e dell’art. 3, c. 1 della medesima Legge” e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, D.G.R.V. n. 633 del 14.3.2003 e D.G.R.V. n. 1028 del 16.4.2004.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2956 del 9.11.2001: “Disposizioni attuative in tema di mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, a norma dell’art. 9, commi 8 e 9 della LR 6.4.2001 n. 10, e tenuto conto, altresì, della Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2004;
 - Ordinanza del Ministero della Salute in data 03 Aprile 2002.
2. ai sensi dei commi 1 e 1 bis dei Criteri Applicativi di cui alla D.G.R.V. n. 1902/01 e successive modifiche ed integrazioni, sul presente regolamento è stato acquisito il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Il loro parere verrà richiesto dal Comune anche in caso di successive modifiche o integrazioni al presente regolamento o di creazione/potenziamento/trasferimento di mercati o di creazione/soppressione di posteggi isolati, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nei criteri applicativi di cui alla DGRV 1092/01 e ss. mm. ii. (parte III. Articoli 1-5).
3. Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
 - c) per **mercato**: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
 - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);
 - e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
 - f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
 - g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
 - h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
 - i) per **mercato stagionale** un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - j) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - k) per **presenze** in un **mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale

- (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);
- m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (DLgs114 – Circ.Minindustria nr. 3506/2001);
- n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato (DGR1902);
- q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);
- t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2000. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
 - **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
 - **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II^A -Esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

Capo I - Disposizioni generali

ART. 2

Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A**: l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione Veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione Veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell'ambito della Regione Veneto;

Il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere.
 - **tipo B** l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs.114.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del DLgs114.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, fatto salvo quanto previsto per gli hobbisti nelle manifestazioni straordinarie .

Capo II - Il mercato settimanale

Art. 3

Localizzazione e configurazione del mercato.

1. L'area di mercato è quella configurata nelle planimetrie allegata al presente Regolamento (all. A e B), definita ai sensi dell'art. 2, comma 1. Lett. a), della LR 6.4.2001 n. 10. Nelle planimetrie si evidenziano:
 - L'ubicazione del mercato;
 - La superficie complessiva dei posteggi;
 - La tipologia
 - Il numero totale dei posteggi e la loro suddivisione tra posteggi riservati al settore alimentare, al settore non alimentare e ai produttori agricoli di cui alla Legge n. 59/61 e al D. Lgs 18.5.2001 n.228.
2. Riguardo alla tipologia della struttura, si tratta di posteggi su area scoperta. Il mercato si classifica quale mercato su strada ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) dell'O.M. Sanità 2.3.2000.

Trattasi di mercato minore con n. 18 posteggi, esistenti da tempi immemorabili, della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto.

Il mercato, ubicato in Piazza Vittorio Emanuele ed in Via Piave, è annuale e si svolge nella giornata del Giovedì.

La superficie complessiva delle aree di mercato è pari a mq. 925,58 circa così suddivisa:

Posteggi settore alimentare	n. 6	superficie totale mq. 292,43
Posteggi settore non alimentare	n. 11	superficie totale mq. 565,99
Posteggio agricolo	n. 1	superficie totale mq. 25,00
Posteggi complessivi	n. 18	superficie complessiva di vendita mq. 883,42

La disposizione dei posteggi è indicata all'allegato A per Piazza Vittorio Emanuele e all'allegato B per via Piave.

3. Ai sensi della vigente normativa non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.
4. Ferma restando la competenza del Consiglio Comunale per il trasferimento in via permanente del mercato, il Sindaco, in caso di necessità o per preminenti motivi di pubblico interesse o di sicurezza pubblica, può disporre il provvisorio spostamento totale o parziale del mercato; in caso di urgenza, e per il tempo indispensabile, può provvedere anche il Comandante della Polizia Locale. Inoltre, per motivi di sicurezza e di igiene (in particolare relative all'esigenza di collegare talune attività ai servizi in rete), il Sindaco può disporre, sentite le associazioni di categoria di cui all'art. 1, comma 2 che precede, la rilocalizzazione di singoli posteggi all'interno dell'area di mercato e/o il trasferimento permanente di singoli posteggi anche al di fuori della stessa, purché in posizioni contigue.
5. I posteggi, di regola, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora un operatore sia titolare di un posteggio insufficiente a tale scopo, può richiedere un ampliamento fino alle dimensioni strettamente necessarie per la collocazione di un veicolo attrezzato o, ove possibile, il trasferimento.
6. Inoltre, ferma restando la superficie complessiva ed il numero dei posteggi, l'Autorità Comunale, nel rispetto dei diritti acquisiti, può disporre, a fini di razionalizzazione, spostamenti di superficie da un posteggio all'altro onde tendere ad una uniformità delle dimensioni dei posteggi, qualora diverse dimensioni non risultino giustificate da particolari tipologie di vendita.

7. Gli ampliamenti e gli spostamenti di superfici di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono disposti con provvedimento del Sindaco. Le ulteriori variazioni costituiscono variante al regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 4

Modalità di tenuta e consultazione delle planimetrie e della pianta organica del mercato.

1. Presso l'Ufficio commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale delle planimetrie delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica con l'indicazione dei posteggi, nonché l'originale della pianta organica del mercato con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Copia delle planimetrie e della Pianta organica del mercato sono depositate presso il Comando di Polizia Locale per quanto di competenza, in ordine alla vigilanza sul commercio e la somministrazione di generi alimentari; copia, altresì, è inviata all'AULSS (servizio di igiene pubblica) competente per territorio.
3. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio commercio provvede all'aggiornamento della documentazione e ne dà comunicazione alla Regione, all'Ufficio di Polizia Locale e, per quanto di competenza, all'AULSS, nonché alle associazioni di categoria.

Art. 5

Registro delle presenze

1. Il servizio di vigilanza della Polizia Locale redige ed aggiorna il registro delle presenze e delle assenze di tutti gli operatori, sia titolari di concessione di posteggio che assegnatari temporanei.

Art. 6

Giornate di svolgimento.

1. Il mercato ha luogo nel giorno di giovedì.
2. Se il giovedì è festivo, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato al mercoledì sentiti gli operatori. Il mercato potrà tuttavia avere svolgimento anche il giovedì, festivo, applicando le deroghe di cui all'art. 8 commi 3 e 4 della L.R. 10/2001.
3. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento del mercato o un diverso luogo .
4. Del pari il Sindaco, per preminenti motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire l'ordinato svolgimento del mercato, può disporre la sospensione, totale o parziale, in via temporanea.

Art. 7

Orari di svolgimento

1. I titolari di posteggio installano il proprio banco-autoservizio:
 - dopo le ore 6,00 per i posteggi individuati all'interno di Piazza Vittorio Emanuele e Via Piave, fermo restando che l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 7,00;L'installazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 08.30 e lo sgombero entro le ore 14.00 in modo che, a tale ora, l'intera area mercatale risulti sgombra e possa essere ripristinato l'uso non commerciale.
2. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
3. Il Sindaco, può introdurre, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento del mercato, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato.

Art. 8

Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita.

1. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi contemporaneamente. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, entro i limiti di tipologia merceologica previsti per il posteggio stesso, salvo il rispetto di esigenze igienico sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere e esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
2. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente individuato in planimetria. I posteggi fronteggianti devono essere posti a distanza adeguata ai fini di non intralciare il passaggio pedonale e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e, se fiancheggiati, devono essere separati l'uno dall'altro di almeno mt. 1,50 di distanza. Gli operatori devono rispettare gli orari del mercato ed esibire il titolo autorizzatorio su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni, di negozi o altri edifici e luoghi di privata attività. Deve essere garantito il rispetto degli edifici o luoghi di particolare interesse architettonico o di prestigio.
4. Le tende di protezione dei banchi, e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre ml. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento risultante dalla planimetria di area mercatale. Oltre tale allineamento non possono in alcun caso essere esposte o collocate merci. Le tende non devono in ogni modo creare disagi agli altri operatori e costituire intralcio alla viabilità ed al passaggio dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.
5. I pali di sostegno, e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, devono avere altezza non inferiore a ml. 2.30.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità previste dal servizio raccolta rifiuti. Agli operatori è vietato danneggiare la sede stradale e le altre aree di uso pubblico, gli elementi di arredo urbano ed il patrimonio arboreo.
8. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
9. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari solo agli operatori che vendono tale merce, sempreché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte. I prodotti esposti per la vendita devono indicare chiaramente il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, come previsto dall'art. 14 del Dlgs 114/98; ai produttori agricoli si applica altresì l'art. 30, comma 2, che segue.
10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché tutti gli obblighi verso la Pubblica Amministrazione previsti dal regolamento Comunale relativo alla TOSAP.
11. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilite dal TULPS, dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, dall'O.M. Sanità datata 2.3.2000, e da ogni altra disposizione in materia, come precisato al successivo art. 32.

Art. 9

Circolazione veicolare nell'area di mercato.

1. La circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato è disciplinata con apposita ordinanza del Comandante della Polizia Locale.
2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato, come indicato nell'art.8 comma 6.

Art. 10

Gestione del mercato.

1. Il mercato settimanale di Noventa di Piave è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

2. L'autorità comunale ha facoltà di emanare le ordinanze necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria e commerciale provvede la Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia del territorio.
4. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede l'azienda AULSS territorialmente competente.

Art. 11

Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. Nel caso in cui si rendessero liberi dei posteggi o se ne istituissero di nuovi o diversi a seguito di ampliamento o trasferimento, totale o parziale, del mercato, compatibilmente con la disponibilità di superficie, sono salvaguardate le esigenze dei precedenti assegnatari di posteggi, della stessa categoria merceologica.
2. L'Autorità Comunale comunica agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà trasferito, in tutto o in parte, il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:
 - dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;
 - in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al registro Imprese (R.E.A.).
3. In caso di trasferimento parziale, hanno titolo a formulare preferenze circa la ricollocazione solo i titolari di posteggio coinvolti nel trasferimento.
4. Concluse le operazioni di riassegnazione di cui ai precedenti commi, i posteggi disponibili saranno messi a bando ai sensi dell'art. 3 della LR 10/2001.

Capo III - Assegnazioni dei posteggi, rinnovi e rinunce.

Art. 12

La concessione decennale dei posteggi, rinnovi e rinunce. Soppressioni di posteggi.

1. In materia di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche con posteggio, di cui all'art. 28 del Dlgs 114/98 e all'art. 3 della LR. 10/01, nonché di concessione (decennale) dei posteggi ai soggetti autorizzabili all'esercizio dell'attività, tanto nel mercato settimanale che sui posteggi isolati, si applicano le disposizioni vigenti, contenute, in particolare, nella parte II dell'allegato alla Deliberazione di Giunta regionale 20.7.2001 n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi; in caso di spedizione a mezzo servizio postale con lettera raccomandata, fa fede il timbro postale. Il Comune predispone la graduatoria entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. La graduatoria viene pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio. La graduatoria delle domande pervenute è unica per ciascun mercato, con riferimento a ciascun settore merceologico, per tutti i posteggi liberi pubblicati sul BUR. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza da presentarsi al comune entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione; sull'istanza il comune si pronuncia entro il termine previsto per il rilascio delle autorizzazioni. Le autorizzazioni vengono rilasciate entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio; durante tale periodo coloro che si sono utilmente collocati in graduatoria vengono convocati dal Comune per la scelta del posteggio. La scelta del posteggio viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi disponibili. La concessione del posteggio è inserita nell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 28, lett. a) del Dlgs 114/98 o allegata alla medesima.
2. I posteggi nel mercato o i posteggi isolati riservati ai produttori agricoli, vengono concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti al registro delle imprese, che effettuino la vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art.4 del Dlgs 228/01, secondo le stesse procedure previste per gli esercenti il commercio su aree pubbliche. Il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche è sostituito con il criterio della maggior anzianità di vendita dei prodotti della propria attività agricola, con riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla L. 59/63, o di presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi della L. 241/90 e del Dlgs. 228/01; in subordine, la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, quale produttore agricolo; in ulteriore subordine, l'anzianità di contribuzione allo S.C.A.U. Nell'istanza il produttore agricolo precisa quanto segue:
 - Dati anagrafici o ragione sociale;
 - Codice fiscale e partita IVA;

- Sede dell'azienda agricola;
- Estremi di individuazione del posteggio richiesto;
- Numero di presenze nel mercato come operatore precario;
- Data di inizio dell'attività di vendita dei prodotti della propria attività, con riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione comunale o di presentazione della denuncia di inizio di attività;
- Data di inizio dell'attività di produttore agricolo, come risultante al REA;
- Possesso dei requisiti di legge (cui all'art. 4, commi 6 e 8 del Dlgs 228/01);
- Descrizione dei prodotti agricoli da porre in vendita e modalità di effettuazione della vendita stessa;

La concessione del posteggio può essere trasferita solo con l'insieme dell'azienda agricola.

3. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte del titolare, da presentare al Comune almeno contemporaneamente alla cessazione. La rinuncia è possibile anche nel corso del decennio di durata della concessione. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti prescritti.
4. Il mancato rinnovo della concessione del posteggio comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche relativa al posteggio stesso.
5. Il Comune per specifici motivi di pubblico interesse, attinenti alla riorganizzazione o al ridimensionamento del mercato, può negare il rinnovo della concessione. Di tale intendimento dovrà essere dato preavviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancato rinnovo, l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo; tuttavia, il Comune può proporre, ove possibile, l'assegnazione di un nuovo posteggio. La comunicazione di rinuncia al posteggio va inviata al Comune allegando l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.
6. Qualora il Comune, in ogni tempo, sopprima posteggi nel mercato o "piazze morte", ai sensi della parte III, punto 2, dei Criteri approvati con DGRV n. 1902/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, individuerà, per quanto possibile, sino alla scadenza decennale della concessione, un altro posteggio (anche provvisorio) nel territorio comunale. Si applicano, in tal caso ed in quanto compatibili, le procedure previste al precedente art. 11, intendendosi il riferimento ai titolari di posteggi soppressi anziché ai titolari di posteggi trasferiti.

Art. 13

Assegnazione temporanea dei posteggi.

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del presente regolamento, non potranno più accedere alle operazioni della giornata e saranno considerati, assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate. Se il ritardo, imputabile a cause di forza maggiore, è comunicato dal titolare del posteggio alla Polizia Locale prima delle ore 8.30, il posteggio sarà mantenuto libero fino alle ore 9,00.
2. I posteggi che risultino liberi all'ora di cui al 1^a comma sono assegnati per quel giorno ai sensi dell'art. 6 della parte III dell'allegato alla D.G.R. Veneto n. 1902/01 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelli in cui si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del concessionario.
3. Alle assegnazioni dei posteggi che risultino liberi dopo le ore 8,30, salvo i casi di cui al comma 1, provvede il Servizio di Sorveglianza della Polizia Locale.
4. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi permane il divieto di vendita dei prodotti alimentari in posteggi destinati alla vendita di prodotti extra alimentari e viceversa.
5. Il procedimento di selezione ed assegnazione è detto "spunta". L'assegnazione viene effettuata in favore degli aventi titolo che siano presenti alla spunta sulla base dei seguenti criteri di priorità, fatto salvo quanto previsto in materia di tasse sulle occupazioni di suolo pubblico:
 - A. per l'assegnazione provvisoria dei posteggi non agricoli:
 1. titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 2. tra questi la preferenza è data a coloro che vantino il più alto numero di presenze nel mercato;
 3. in caso di parità la preferenza è data a chi vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro delle imprese presso la CCIAA, ai sensi della parte III, art. 6, commi 4 e 6 bis dei criteri approvati con DGRV 1902/01 e ss. mm. e ii.
 - B. per l'assegnazione provvisoria dei posteggi destinati agli agricoltori:
 1. coltivatori diretti, mezzadri e coloni che effettuino la vendita dei propri prodotti ai sensi del Dlgs 228/01;
 2. tra questi la preferenza è data a coloro che vantino il più alto numero di presenze nel mercato;

3. tra questi la preferenza è data a chi vanta la maggiore anzianità nell'attività di vendita dei prodotti della propria attività agricola, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge 59/63 o presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 o dell'art. 4 del Dlgs 228/01; in subordine, la preferenza è accordata a chi vanta maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal REA; in ulteriore subordine, a chi vanta maggiore anzianità di iscrizione allo SCAU.

Sono esclusi dalla "spunta" gli operatori che non abbiano provveduto al pagamento della tassa occupazione per i posteggi loro eventualmente assegnati in via precaria nei precedenti giorni di mercato.

6. Ai sensi del calcolo del punteggio spettante a ciascun operatore, è attribuito un punto unicamente per una delle due seguenti fattispecie:
 - per ogni giornata di attività;
 - per aver presenziato alla "spunta" e non aver ottenuto l'assegnazione del posteggio per cause non dipendenti dalla volontà dell'operatore.
7. Semestralmente, con apposito provvedimento dell'autorità comunale, viene approvata la graduatoria cui si farà riferimento per le assegnazioni nell'anno successivo. Gli operatori che non siano mai risultati presenti nel corso dell'ultimo biennio, vengono esclusi dalla graduatoria. Gli aventi titolo non presenti in graduatoria sono ammessi alla spunta solo in mancanza di ditte iscritte in graduatoria.

Capo IV - Fiere, sagre e mercati straordinari

Art. 14

Attività di commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie

1. Ai sensi della parte III, art. 9 bis, comma 4, dei Criteri approvati con DGRV n. 1902/01 e successive modificazioni ed integrazioni, in occasione di manifestazioni straordinarie di carattere civile, religioso o culturale, quali sagre, festività patronali, commemorazioni, meeting e competizioni sportive o simili circostanze caratterizzate da notevole concorso di folla, per finalità prioritariamente diverse da quelle commerciali, ed aventi carattere occasionale o, comunque cadenza non inferiore all'annuale (quali: le festività dei Santi Patroni del capoluogo e delle frazioni, festa dello sport, presepe vivente, festa country, festa della mamma, commemorazione dei defunti, mercatino di natale, mercatino del 1° maggio, spettacoli teatrali in golena), il Comune può, con ordinanza sindacale, individuare spazi per lo svolgimento di modeste attività di commercio su aree pubbliche o d'uso pubblico, aventi carattere integrativo e complementare rispetto all'oggetto principale della manifestazione. Il Sindaco definisce, altresì, con propria ordinanza, la durata e gli orari di svolgimento di dette attività di commercio e dispone le eventuali deroghe per le giornate festive, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della LR 6.4.2001 n. 10.
2. Nelle aree individuate ai sensi del comma 1, il Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR 6.4.01 n. 10, può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la sola durata della manifestazione, come precisato nel successivo art.21. Nelle predette occasioni, il Comune può individuare anche aree per la vendita di oggetti di antiquariato, cose vecchie e/o usate, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione.
3. In merito alle modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita, si applicano le disposizioni del Capo II del presente regolamento per quanto applicabili.

Art. 15

Modalità di tenuta e consultazione della planimetria

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse l'originale delle planimetrie delle aree destinate allo svolgimento delle fiere, sagre e mercati straordinari.
2. Copia della planimetria è depositata presso il Comando di Polizia Locale; per quanto di competenza, in ordine alla vigilanza sul commercio e la somministrazione di generi alimentari, è inviata all'AULSS (servizio di Igiene Pubblica) competente per territorio.

Art. 16

Registro delle presenze

1. Per ogni fiera, sagra o altra occasione di concorso di folla avente carattere di ciclicità o, in occasione delle quali si svolgano anche attività di commercio su aree pubbliche, il servizio di vigilanza della

Polizia Locale redige ed aggiorna il registro delle presenze e delle assenze di tutti gli operatori eventualmente avvalendosi del soggetto incaricato dell'organizzazione complessiva della fiera o sagra.

Art. 17

Norme in materia di funzionamento delle attività commerciali in occasione di fiere, sagre e simili occasioni di concorso di folla.

1. Le attività commerciali su aree pubbliche di cui al presente capo sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e la prestazione dei servizi relativi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione da approvarsi con atto di Giunta. In particolare, quando, in collaborazione con soggetti terzi (Pro Loco, società fieristiche, associazioni di operatori commerciali, ecc.), si intendano organizzare feste ed iniziative promozionali comportanti anche attività di commercio su aree pubbliche, il Comune approva un apposito programma indicante: le finalità, le specializzazioni merceologiche interessate, l'individuazione delle aree, le modalità di organizzazione delle aree di vendita e di allestimento delle eventuali attrezzature, i contenuti della convenzione da stipulare con gli eventuali proponenti ed organizzatori dell'iniziativa.
2. L'autorità comunale ha comunque la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
3. Resta fermo il potere provvedimentale del Comune in materia di polizia locale, viabilità, occupazione di aree pubbliche; la concessione di suolo pubblico può essere unica, rilasciata in favore degli organizzatori, per tutta l'area necessaria, dovendo comunque i singoli operatori essere in possesso dei necessari requisiti di legge.
4. Ove necessario, al servizio di vigilanza provvede la Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia del territorio e dell'eventuale Comitato organizzatore.
5. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'AULSS.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'attività di commercio su aree pubbliche prevista in occasione della fiera, salvo deroghe da precisare nell'ordinanza di cui all'art. 14. In caso di mancata permanenza sino ai termini previsti, l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti. Gli operatori non professionali devono essere costantemente personalmente presenti, salvo brevi assenze.
7. Per quanto riguarda la modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento della attività di vendita si fa riferimento alle norme di cui al Capo II del presente regolamento, per quanto applicabili.

Art. 18

Modalità di presentazione delle domande.

1. Per poter partecipare alle manifestazioni di cui al presente Capo, gli operatori interessati dovranno presentare domanda al Comune dalla quale risulti il titolo di partecipazione (titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, ditta già iscritta al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Dlgs 114/98, operatore non professionale, imprenditore agricolo).
2. Ai sensi di Legge le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni stesse.
3. Delle domande pervenute successivamente si terrà conto compatibilmente con la residua disponibilità di posteggi nel rispetto del termine previsto dal successivo art. 19. I posteggi che eventualmente rimangano disponibili, potranno essere assegnati col metodo della "spunta".
4. Alla richiesta va allegata, per ciascuna categoria di operatori, la seguente documentazione:
 - a) Commercianti professionisti: copia autenticata dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio (o dichiarazione sostitutiva);
 - b) Operatori iscritti al registro imprese: copia autenticata del certificato di iscrizione (o dichiarazione sostitutiva) e autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 31.3.98 n. 114;
 - c) Operatori non professionali: copia del tesserino di riconoscimento di cui alla lettera B dell'allegato alla D.G.R.V. 9.11.2001 n. 2956, nonché la descrizione dei beni da porre in vendita. Ai fini dell'istanza, la descrizione può essere formulata in termini sintetici, mentre l'elenco di cui al punto 6, lettera B del citato allegato alla D.G.R.V. 2956 deve essere presentato, unitamente al tesserino, agli organi comunali di controllo e vigilanza sulle attività mercatali;
 - d) Imprenditori agricoli: documentazione ed istanza di cui al comma 4 dell'art. 4 del Dlgs 18.5.01 n. 228, integrata con dichiarazione relativa all'assenza di impedimenti di cui al comma 6 del medesimo articolo;
 - e) Indicazione della superficie necessaria e della struttura utilizzata.

5. Per la vendita di oggetti di antiquariato dovrà essere altresì resa la dichiarazione ai sensi degli artt. 126 e 128 del TULPS 242 e 247 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 e artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77.
6. L'autorizzazione alla partecipazione viene rilasciata dall'Autorità Comunale, previa verifica dei presupposti di legge, mediante atto di concessione del posteggio. Alle ditte già iscritte al registro imprese, non titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, il Comune rilascia, unitamente alla concessione del posteggio, autorizzazione temporanea di commercio su aree pubbliche, valida per la durata della manifestazione.
7. L'assegnazione del posteggio comporta l'obbligo del pagamento della Tosap e della tariffa igiene ambientale (giornaliera).

Art. 19

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.

1. La concessione dei posteggi nelle manifestazioni di cui al presente capo è limitata al giorno o ai giorni del loro svolgimento.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato con apposita ordinanza, è considerato assente e si procede, a cura del Servizio di Sorveglianza della Polizia Locale (ovvero del comitato organizzatore concordemente al Comando P.L. al quale produrrà idoneo elenco dei partecipanti), proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, sempreché presente. Esaurita la graduatoria si procede all'assegnazione ad altri aventi titolo che siano presenti, secondo gli stessi criteri di priorità di cui alla graduatoria. Se l'assegnatario non può partecipare per comprovati motivi documentati, avrà diritto al rimborso delle tasse.
3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi non riservati ai produttori agricoli è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - Più alto numero di presenze nelle Fiere indipendentemente dal tipo di autorizzazione;
 - Maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche o, in subordine, maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA), ai sensi della parte III, art. 6, commi 4 e 6 bis dei criteri approvati con DGRV 1902/01 e ss. mm. e ii. (per gli operatori non professionali: maggior anzianità nell'attività di vendita documentata);
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - Più alto numero di presenze nella manifestazione;
 - Maggiore anzianità nell'attività di vendita dei prodotti della propria attività agricola, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge 59/63 o presentato denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e dell'art. 4 del Dlgs 228/01; in subordine, la preferenza è accordata a chi vanta maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal REA; in ulteriore subordine, a chi vanta maggiore anzianità di iscrizione allo SCAU.

Art. 20

Graduatorie.

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi sono affisse all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle manifestazioni.
2. La mancata presenza ingiustificata per due anni produce la perdita di tutte le anzianità maturate.

Art. 21

Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi, aggiuntivi a quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, sentite comunque le associazioni degli operatori su area pubblica e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, su proposta presentata per iscritto:
 - Da almeno la metà degli operatori del mercato;
 - Dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - Dalle associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. L'effettuazione di un'edizione

straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista.

3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari di posteggio del mercato settimanale. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento del normale mercato.

Art. 22

Piazze morte temporanee

1. In prossimità di discoteche o altri locali di intrattenimento, svago o spettacolo, ivi compresi i luoghi di manifestazioni sportive, che restino aperti nelle ore notturne o in altri orari particolari, qualora non vi siano nelle vicinanze pubblici esercizi con orari di apertura compatibili, l'Autorità comunale può consentire, in via temporanea e per periodi limitati, solo per i giorni di attività di detti locali, l'installazione su aree pubbliche, o il cui uso a tale scopo sia comunque consentito dai proprietari, di banchi o autoservizi di titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (anche temporanea) per la somministrazione di alimenti e bevande fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS.
2. Gli orari sono stabiliti dall'Autorità Comunale in rapporto a quelli dei locali di intrattenimento, svago o spettacolo, presso i quali i banchi o gli autoservizi si situano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di orari dei pubblici esercizi.

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 23

Autorizzazioni al commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Dlgs 114/98 e dell'art. 4 della LR 10/01, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale sono precisati:
 - a) generalità complete del richiedente;
 - b) codice fiscale e partita IVA;
 - c) possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Dlgs 114/98;
 - d) settore o settori merceologici richiesti;
 - e) assenza di altre autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o inadempienza. Se l'istanza non viene integrata come richiesto entro i termini indicati, la stessa viene archiviata.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90 giorni dal ricevimento della domanda stessa o dalla data di avvenuta regolarizzazione della domanda stessa.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune di immigrazione, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 24

Zone vietate

1. Ai sensi del vigente codice della strada l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato lungo le strade individuate con apposita ordinanza.

Art. 25

Zone consentite e modalità di vendita.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito nelle zone non comprese nel precedente art. 24, semprechè l'attività avvenga in aree sufficientemente illuminate, lontano da curve, intersezioni, dossi e in qualunque situazione di scarsa visibilità connessa a fattori di carattere meteorologico ed ambientale e con esclusione delle aree comunque ove le norme del vigente Codice della Strada non consentono la sosta, la fermata e lo svolgimento di tali attività.
2. Le vendite devono essere effettuate nel rispetto delle modalità previste dall'art. 4, commi 3 e 4 della LR 10/01 e delle disposizioni disciplinanti la circolazione stradale.

Art. 26

Rappresentazione cartografica.

1. Presso la Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
2. Copia di tale rappresentazione cartografica è depositata presso l'Ufficio Commercio.

Art. 27

Vendite a domicilio.

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art. 28

Determinazione degli orari.

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 1 – lett. c, e 13 della LR 6.4.2001 n. 10, nonché dell'art. 50, comma 7, del Dlgs 18.8.2000 n. 267, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è stabilita dal Sindaco in maniera anche differenziata rispetto agli orari effettuati per le vendite commerciali in sede fissa, in modo da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO

Art. 29

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa (e dell'eventuale concessione di posteggio) al soggetto subentrante nella gestione dell'attività, a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti di legge.
2. Il trasferimento dell'azienda, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente in materia di successioni. Sono fatte salve le facilitazioni per le piccole imprese ai sensi dell'art. 6, comma 7 della LR 10/01.
3. In caso di cessione, locazione, conferimento dell'azienda o trasformazione della configurazione giuridica dell'azienda stessa, ne va data al Comune comunicazione preventiva o almeno contestuale. Il subentrante nella gestione o nella proprietà dell'azienda con la presentazione della predetta comunicazione al Comune, richiede l'intestazione (subingresso) a proprio nome dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e dell'eventuale concessione di posteggio. Egli, se in possesso dei requisiti di legge, può proseguire l'attività del dante causa, a condizione che abbia presentato la predetta comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività stessa, nell'attesa del formale rilascio della volturazione dell'autorizzazione/concessione. Il subentrante decade dal diritto al subingresso qualora non inizi l'attività entro i termini di cui al successivo art. 36, comma 1, lettera a).
4. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 5 del Dlgs 114/98, non può esercitare l'attività e decade dal diritto al subingresso nell'autorizzazione/concessione qualora non sia in condizione, dandone previa comunicazione al Comune, di riprendere l'attività entro i termini previsti dal comma 1, lettera a) del successivo art. 34; ciò vale anche nel caso di reintestazione al proprietario dei titoli autorizzatori a seguito di cessata gestione dell'azienda da parte di un altro soggetto (in base a contratto di affitto d'azienda, comodato d'azienda o altri contratti aventi l'effetto di operare il trasferimento temporaneo della titolarità della

gestione). La revoca/decadenza delle autorizzazioni/concessioni comminata al gestore, comporta anche il venir meno del diritto del proprietario dell'azienda a richiederne la reintestazione.

5. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del Dlgs 114/98, ha facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa a condizione che abbia presentato comunicazione di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade dal diritto al subingresso e dalla facoltà di proseguire provvisoriamente l'attività qualora, entro sei mesi dall'acquisizione dell'azienda del de cuius, non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività, di cui al citato art. 5 del Dlgs 114/98, oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.
6. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità del cedente, nonché nelle autorizzazioni/concessioni di cui il medesimo sia titolare nell'ambito del Comune di Noventa di Piave.

Art. 30

Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti al registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del Dlgs 228/01. Per la vendita con utilizzo di posteggio è necessaria, comunque, la concessione comunale del medesimo, secondo le disposizioni del presente regolamento. Copia della comunicazione, con la prova dell'avvenuto invio deve essere conservata dall'operatore ed esibita in caso di richiesta da parte del personale di vigilanza.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti non provenienti dalla propria azienda. Per mantenere, ai fini commerciali, la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare, per anno solare, gli importi indicati all'art. 4, comma 8 del D. Lgs 228/01. La superficie espositiva dei prodotti di terzi deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti della propria azienda.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Per l'attività del produttore agricolo effettuata su posteggio si fa rinvio alla normativa relativa contenuta nel titolo II che precede.

Art. 31

Attività di enti e associazioni senza fini di lucro; manifestazioni in spazi o strutture fieristiche private

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle attività di vendita esercitate da Enti o Associazioni senza fini di lucro. Gli Enti ed Associazioni, se non già noti all'Amministrazione, presentano, unitamente alle istanze/comunicazioni, lo statuto o l'atto costitutivo. Sono invece soggette soltanto alle disposizioni vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche le pure attività di promozione o raccolta fondi svolte dagli stessi soggetti.
2. Il presente Regolamento non si applica alle manifestazioni organizzate da Enti o soggetti privati, in spazi diversi dalle aree pubbliche o in strutture apposite di cui i medesimi abbiano la disponibilità, regolate dalla L.R. 11/2002 e dalle specifiche norme vigenti in materia, fermi restando i poteri autorizzatori di vigilanza e disciplina spettanti, in materia, alle autorità comunali, in base alle normative vigenti.

Art. 32

Disposizioni igienico sanitarie, tributarie ed altre normative di rinvio

1. Tutte le attività di commercio di cui al presente regolamento sono tenute al rispetto delle norme igienico sanitarie loro applicabili, in rapporto al tipo di merci poste in vendita e ai mezzi utilizzati per il trasporto e la vendita delle stesse. Si richiamano in proposito, le disposizioni contenute nel regolamento comunale di igiene e sanità e le disposizioni contenute nelle seguenti normative sovraordinate:
 - O.M. Sanità 2.3.2000 "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
 - DPR 26.3.1980 n. 327 "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto", artt.37 e 42;
 - Capitolo III dell'allegato al Dlgs 26.5.1997 n. 155 (Requisiti per i locali mobili o temporanei ecc.).
2. In materia di occupazione di aree e spazi pubblici per attività commerciali si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e nel Regolamento Comunale relativo alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), nonché le norme sovraordinate vigenti in materia tributaria.

3. Per quanto non specificamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative o sovraordinate vigenti.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 33

Sanzioni pecuniarie, sospensioni.

1. Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 31.3.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.494,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o in area diversa da quella prevista dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 della stessa Legge.
2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3099,00, chiunque violi le disposizioni circa l'ampiezza complessiva delle aree mercatali, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro ampiezza, le tipologie merceologiche ammesse, le aree escluse dall'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Chiunque non rispetta le altre prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle ordinanze o provvedimenti in esso previsti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,00 ad Euro 306,00 con le procedure previste dall'art. 16 della L.689/91.
4. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/91, per le violazioni di cui ai commi precedenti è il Sindaco di Noventa di Piave o suo delegato, qualora la violazione abbia avuto luogo nel territorio comunale.
5. L'Autorità Comunale, nei casi particolarmente gravi di violazione delle norme sopra richiamate (in particolare quando siano stati messi in pericolo la pubblica incolumità, l'ambiente, l'igiene e la salute pubblica), nonché nei casi di recidiva, dispone la sospensione dell'attività nel Comune e della concessione del posteggio per un massimo di 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. Qualora la prosecuzione dell'attività possa rischiare di causare inconvenienti di carattere igienico sanitario o di sicurezza pubblica, l'attività stessa è comunque sospesa sino all'eliminazione delle cause del rischio. In caso di mancato versamento delle somme dovute per i tributi comunali relativi al posteggio, la sospensione dura sino alla regolarizzazione dei pagamenti; la sospensione in parola si computa ai fini del calcolo delle assenze che comportano la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione.

Art. 34

Decadenza delle concessioni e revoca delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la possibile concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovate necessità, su richiesta presentata almeno 15 giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato, per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori a quattro mesi in ciascun anno solare (corrispondenti a n. 17 assenze). Nel caso di autorizzazioni stagionali o relative ad alcuni mesi o giorni della settimana, le assenze che comportano la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione sono pari ad un terzo delle presenze complessivamente consentite nell'anno. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare, avaria del mezzo. Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune almeno entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga rilasciabile per cause di forza maggiore;
 - d) si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 5, comma 2 del Dlgs 114/98.
2. Per procedere alla revoca, l'ufficio comunale competente contesta per iscritto gli addebiti all'interessato, fissando un termine per l'inoltro di eventuali scritti difensivi, decorso il quale provvede all'emanazione del provvedimento finale. In caso di procedimento di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, comportando l'eventuale revoca il venir meno, per il proprietario, del diritto alla reintestazione, il relativo avviso di avvio del procedimento è comunicato anche al proprietario stesso.

Art. 35

Sanzioni applicabili agli operatori non professionisti.

1. Relativamente alle sanzioni applicabili agli operatori non professionisti si rinvia alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 9 della LR 10/01. Per le violazioni che non risultino disciplinate dal citato articolo si applicano gli articoli 33 e 34 del presente regolamento.